

**COMUNE DI VICOPISANO
(Provincia di Pisa)
UFFICIO TRIBUTI**

**REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E
DEL RELATIVO CANONE**

APPROVATO CON ATTO C.C. N° 13 DEL 12/3/1999

MODIFICATO CON ATTO C.C. N° 4 DEL 4.2.2000

MODIFICATO CON ATTO C.C. N° 21 DEL 20.2.2002

IN VIGORE DAL 1/1/2002

INDICE

Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 2	Definizione di suolo pubblico
Art. 3	Autorizzazione e concessione di occupazione
Art. 4	Occupazioni di urgenza
Art. 5	Domanda di occupazione
Art. 6	Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione
Art. 7	Durata dell'occupazione
Art. 8	Esecuzione di lavori e di opere
Art. 9	Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
Art. 10	Autorizzazione ai lavori
Art. 11	Occupazioni occasionali
Art. 12	Obblighi del Concessionario
Art. 13	Decadenza della concessione o dell'autorizzazione
Art. 14	Revoca della concessione o dell'autorizzazione
Art. 15	Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione
Art. 16	Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico
Art. 17	Occupazioni con tende parasole, faretto, vetrinette
Art. 18	Occupazioni con griglie ed intercapedini
Art. 19	Passi carrabili
Art. 20	Mestieri girovagi ed artistici
Art. 21	Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie
Art. 22	Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio
Art. 23	Affissioni e pubblicità
Art. 24	Distributori di carburanti
Art. 25	Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei)
Art. 26	Norma di rinvio
Art. 27	Istituzione del canone
Art. 28	Criteri di imposizione – Aree di occupazione
Art. 29	Versamento del canone
Art. 30	Esenzioni
Art. 31	Sanzioni per occupazioni abusive e irregolari
Art. 32	Sanzioni ordinarie
Art. 33	Tariffe e riduzioni
Art. 34	Canone occupazioni in atto per erogazione pubblici servizi
Art. 35	Norma di rinvio
Art. 36	Vigenza del regolamento
Art. 37	Norme transitorie

2. Il canone di occupazione per tutti i tipi di passi ed accessi carrabili va riferito alla libera disponibilità dell'area antistante a favore del proprietario frontista. L'area in questione, che altrimenti resterebbe destinata alla sosta indiscriminata dei veicoli ovvero alla generalizzata utilizzazione della collettività, viene riservata, vietandone comunque la sosta con veicoli o cose mobili – in forza della concessione per l'uso del passo e/o accesso carrabile – al titolare degli stessi che è quindi tenuto a versare il canone quale corrispettivo a ristoro del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'indiscriminato uso pubblico dell'area antistante. Il divieto di utilizzazione diretta di tale area da parte della collettività, avviene su espressa richiesta dei proprietari degli accessi, tenuto conto delle esigenze di viabilità e non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera, né esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

3. Il canone non è dovuto nel caso in cui il proprietario non intenda avvalersi dell'utilizzazione diretta dell'area pubblica antistante il proprio passo carrabile, sia per lo stesso passo carrabile che per l'eventuale occupazione del suolo indispensabile per l'accesso alla strada pubblica.

Art. 20 – Mestieri girovaghi ed artistici.

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune sui quali è consentito lo svolgimento di dette attività senza avere ottenuto il permesso di occupazione.

Art. 21 – Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie

1. Le occupazioni realizzate con banchetti per raccolte di firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili, di durata non superiore a cinque (5) giorni sono subordinate esclusivamente alla condizione della preventiva comunicazione dell'occupazione al Comune, detta comunicazione va effettuata non meno di due giorni prima dell'occupazione, e purché vengano seguite le prescrizioni che verranno indicate dal Comando Polizia Municipale.

2. Le suddette disposizioni non si applicano ai banchetti per la vendita di biglietti delle lotterie che dovranno comunque essere collocati sempre nel rispetto delle prescrizioni generali legate al nullaosta sotto il profilo del decoro e/o della viabilità

3. E' in facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare le eventuali prescrizioni, che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 22 – Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio.

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle relative pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventivo atto autorizzatorio del Comune.

2. Installazione di tavoli, piante, esposizione di merci e manifestazioni varie:

a) Le istanze per ottenere il rilascio delle concessioni per le occupazioni in questione devono essere inoltrate almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'occupazione richiesta, pena il rigetto della domanda.

b) L'occupazione di suolo pubblico con esposizione di merci alimentari al di fuori degli esercizi è vietata ai sensi delle vigenti norme regolamentari.

3. Commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche.

Si applicano al commercio su aree pubbliche ed alle manifestazioni fieristiche le disposizioni di cui al

ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre; in mancanza di tale comunicazione il debito viene reiscritto nella successiva annualità.

6. In caso di subentro di altro soggetto nell'occupazione in corso d'anno, non si dà luogo a duplicazione d'imposizione. Il nuovo concessionario è comunque tenuto a presentare denuncia di occupazione secondo le modalità ed i termini meglio visti al precedente comma 2. In questo caso si procede d'ufficio alla cancellazione del precedente titolare.

7. In caso di accertato diritto al rimborso, che deve essere richiesto, a pena decadenza, entro tre anni dal versamento, fermo restando che è sempre dovuto – anche con rateo in corso d'anno – a fronte di una revoca di concessione, sono dovuti gli interessi in vigore per i tributi locali. Il rimborso viene disposto entro 90 giorni dalla richiesta.

8. L'importo complessivo del canone dovuto è arrotondato alle mille lire superiori.

Art. 30 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:
 - a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, politiche, religiose, assistenziali, senza fine di lucro non comportanti attività di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande, e di durata non superiore a quarantotto ore;
 - b) commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a sessanta minuti dove è consentita la vendita in base al vigente regolamento di Polizia Municipale;
 - c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
 - d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a otto ore;
 - e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - f) occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle otto ore;
 - g) i passi carrabili e relative occupazioni di suolo descritti all'art. 19 – comma 3;
 - h) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a otto ore;**
 - i) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere, compresi i passi carrabili da loro utilizzati;
 - j) soste di caravans o roulottes per un periodo non superiore a quarantotto ore;
 - k) occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile, griglie, lucernari o vetrocementi;
 - l) occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato e occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere e/o lavori appaltati dal Comune;
 - m) occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
 - n) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazioni di pubblici servizi;
 - o) occupazioni di aree di impianti sportivi, anche scolastici, a favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro;
 - p) gli scalini posti sulle strade o sui marciapiedi che consentono l'accesso al proprio fabbricato;
 - q) occupazioni per le quali l'importo dovuto complessivamente dal concessionario non ecceda